



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2018, proposto da:

Giovanni Amendolia, Angela Lucia Azzinnari, Stefano Bagnato, Rocco Barbaro, Lucia Bartoletti, Giuseppe Biafora, Calogero Biondo, Martina Blandino, Vincenzo Bosso, Laura Cafa', Giuseppe Calma, Alessandro Cammilleri, Alfredo Cianflone, Maria Giuseppa Cimino, Pietro Antonio Cottone, Francesco Mario D'Agostino, Alex D'Arma, Bruno Dattilo, Antonio Demarco, Calogero Di Carlo, Fabrizio Di Coste, Andrea Di Coste, Alessandro Di Loro, Gaetano Di Natale, Giuseppe Biagio Di Stefano, Marilu' Diecidue, Angelo Dimilta, Giovanni Falleti, Fabio Federico, Antonino Salvatore Figlioli, Alessandro Gatto, Francesco La Franca, Salvatore La Greca, Gaetano Lacaria, Luca Lamanna, Maria Cristina Lena, Sergio Licata, Gabriele Luca Elia Lo Curcio, Erika Lo Grasso, Teresa Loiodice Carbone, Giulia Lombino, Sharon Lopetrone, Ernesto Maltese, Feliciano Mandanici, Ludovico Mantello, Michelina Martinazzo, Cosmo Mazzotta, Davide Milazzo, Maria Elena Monaco, Rosario Morello, Giovanni Morreale, Luigia Mura, Andrea Occhipinti, Candida Pace, Calogero Paterna, Giuseppe Pintaura, Claudia Pira, Emanuele

Quaglia, Michele Quirini, Gandolfo Rannazzisi, Fabio Restaino, Domenico Rodofile, Calogero Davide Romana, Giuseppe Russo, Salvatore Santoro, Sofia Maria Scola, Pierpaolo Silano, Lorenzo Sordano, Vincenzo Spagnolo, Giovanni Tomarchio, Fabiano Tommasini D'Angelo, Daniele Verduci, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommasina Berardelli e Antonio Le Pera, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Le Pera in Giustizia, Pec Registri;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

a) della nota m\_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006165 del 04.09.2018, emessa dall'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V, Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, nella parte in cui, a pag. n. 3, righe n.10 e ss., è stato disposto il depennamento dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli insegnanti tecnico pratici: << ... -ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione; i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possono essere automaticamente depennati, in quanto la tempistica media per una decisione fa presumere che non sia stato emesso alcun provvedimento di merito (infatti non esiste in questa fattispecie una fase cautelare) ... -ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; ... pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto ...>>;

b) della nota m\_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006474 del 11.09.2018, emessa dall'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V, Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, con cui il medesimo organo

amministrativo ha integrato il provvedimento del 04.09.2018;

c) della nota m\_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006948 del 20.09.2018, emessa dall'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V, Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, con cui il medesimo organo amministrativo ha integrato il provvedimento del 04.09.2018;

d) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche se non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno comparso per l'Amministrazione intimata;

*A) Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.*

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino, ritualmente intimato con atto notificato via PEC il 27 ottobre 2018, non si è costituito in giudizio;

- all'odierna camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda cautelare e, preliminarmente, per l'autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, in accoglimento dell'istanza formulata in ricorso;

Ritenuto necessario procedere, in vista della decisione dell'istanza cautelare e della trattazione della causa nel merito, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in

epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale del Piemonte - Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome e cognome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi, senza riserva, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto stilate dalle molteplici istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado di Torino, provincia e città metropolitana;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

B.- in ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte – Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino:

c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei ricorrenti, gli avvisi di cui sopra;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei ricorrenti, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

#### *B) Istruttoria.*

Tenuto conto:

- della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione, ritualmente intimata;
- ritenuto necessario integrare gli elementi di valutazione ai fini della decisione del ricorso e della domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):

a) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

b) dispone che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino

provveda a depositare in giudizio, entro giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, copia del provvedimento impugnato e degli atti prodromici del procedimento amministrativo, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento sui fatti di causa;

c) rinvia per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare all'udienza in camera di consiglio del 10 gennaio 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ariberto Sabino Limongelli**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Testori**

**IL SEGRETARIO**